

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis**  
**n. 20**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

**DEL DOTTOR PAOLO CIRINO POMICINO, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEL  
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA *PRO TEMPORE***

per i reati di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981,  
n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); 323,  
comma 2, e 61, n. 2, del codice penale (abuso d'ufficio)

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Napoli il 19 luglio 1995**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 24 luglio 1995**

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

R O M A

Roma, 19 luglio 1995

Trasmetto, come disposto dall'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata in data 13 luglio 1995 dal Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione nei confronti di Cirino Pomicino Paolo in ordine ai reati:

- a) articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- b) articoli 323, comma 2, e 61, n. 2, del codice penale.

Ossequi.

*Il Procuratore della Repubblica*  
(F.to Dr. A. CORDOVA)

**Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)**

Napoli, 13 luglio 1995

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE NEI CONFRONTI DI:**

*Pomicino Cirino Paolo*

In data 1-6-95 la Procura della Repubblica in sede trasmetteva a questo Collegio per competenza gli atti del procedimento penale n° 9227/R/95, nei confronti di Pomicino Cirino Paolo e Ventriglia Ferdinando relativi all'ipotesi di reato di cui all'art. 323 cp per il Cirino Pomicino e quella di finanziamento illecito ai partiti per il Ventriglia e il Pomicino stesso.

Nella specie, il PM rappresentava che in data 14/5/93, nel corso della trasmissione televisiva "L'Istruttoria" condotta dal giornalista Giuliano Ferrara, l'on. Paolo Cirino Pomicino rilasciava un'intervista nella quale, richiesto dal Ferrara dei costi da sostenersi per una campagna elettorale per un politico del suo livello, asseriva che tali costi erano molto elevati (per quanto riguardava lui circa quattrocento milioni) e che le somme occorrenti per il finanziamento non provenivano soltanto dai fondi ufficiali accennando brevemente nella risposta anche a contributi elargiti a favore della rivista "Itinerario" e della "Polisportiva Partenope" quali altre fonti di finanziamento delle spese elettorali.

A seguito delle indagini preliminari condotte dall'Ufficio della Procura Circondariale di Napoli al fine di verificare

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se, nella fattispecie, si trattasse di finanziamenti illeciti, emergeva che la Polisportiva Partenope, di cui l'On. Pomicino era Presidente dall'anno 1989, costituiva in realtà un'articolazione politico-organizzativa dello stesso. Era stata, infatti, sede di convegni e manifestazioni a carattere politico promosse dallo stesso parlamentare e divenute più frequenti soprattutto in occasione di campagne elettorali, allorquando la Polisportiva aveva ospitato attività per la sponsorizzazione di candidati dell'area DC, cui faceva capo l'On. Pomicino (cfr nota della Digos della Questura di Napoli, nonché la cassetta in atti e la trascrizione della medesima effettuata dalla Digos).

E' evidente che la Polisportiva, proprio in quanto articolazione politico-organizzativa di esso Pomicino, doveva essere soggetta ai divieti di cui all'art. 7 l. 195/74, richiamati dall'art. 4 L. 659/81 per i parlamentari.

Dalle indagini volte a verificare la provenienza dei finanziamenti elargiti all'associazione in esame, risultava che un contributo pari a lire 357 milioni le era stato erogato dal Banco di Napoli.

In data 12/5/93, dinanzi al PM della Procura Circondariale, rendeva dichiarazioni la Dott.ssa GRAZIA SCARTACCINI, Capo del del Servizio Segreteria Generale e Relazioni Esterne del Banco di Napoli.

La stessa, richiesta in ordine alle modalità di erogazione di contributi da parte del Banco di Napoli, affermava che per quelle relative alla erogazione di contributi per sponsorizzazioni ed acquisti di pubblicità, in occasione di iniziative patrocinate dai partiti politici, non occorre un parere sul ritorno pubblicitario o di immagine per il Banco mentre, in linea di massima, per pratiche diverse da quelle sopra menzionate, il parere veniva espresso.

Per quanto attiene, in particolare, alla pratica di sponsorizzazione di lire 357 milioni a favore della Polisportiva Partenope, la Scartaccini affermava che in data 14/4/92 vi era stata la richiesta dell'on. Pomicino, sulla quale, però, vi era stato parere negativo in considerazione dei costi troppo elevati. La missiva con cui si comunicava il diniego, sottoposta per la firma all'amministratore delegato, non era stata sottoscritta dal Ventriglia come desunto dall'appunto rinvenuto dalla Scartaccini e riferito al PM: "Il Professore Ventriglia pensa che non sia il caso di firmare".

In data 1/6/92 - continuava la Scartaccini - l'On. Pomicino aveva risollecitato la sponsorizzazione e dall'appunto lasciato dal Ventriglia risultava che il sollecito era

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stato accolto. L'appunto infatti recitava: "Ho parlato con l'On. Pomicino. Ho detto che non possiamo dare più di 300 milioni. Ha ringraziato.....".

In data 6/7/92 con delibera del Consiglio di Amministrazione il contributo veniva concesso, su proposta dell'Amministratore delegato, Ferdinando Ventriglia, nella misura di 300 milioni più Iva (ossia 357 milioni).

In data 23/6/93 rendeva dichiarazioni al PM della Procura Circondariale il Prof. Ferdinando Ventriglia, Amministratore Delegato del Banco di Napoli, in relazione ai fatti di reato di cui all'art. 4 L. 18/11/81 n. 659 in ordine a quanto previsto dall'art. 7 commi 1,2,3, L. 2/5/74 n. 195, nei confronti dello stesso ipotizzati con informazione di garanzia in data 14/6/93, perchè, nella sua qualità di Direttore Generale e Amministratore Delegato del Banco di Napoli, S.P.A., società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20%, proponendo al Consiglio di Amministrazione del predetto istituto di credito l'erogazione della somma di lire 300 milioni + IVA in favore della associazione denominata "Polisportiva Partenope", corrispondeva e faceva corrispondere un contributo alla predetta associazione costituente di fatto articolazione politico-organizzativo dell'On. Paolo Cirino Pomicino, parlamentare eletto nelle liste della DC di Napoli, reato commesso in epoca antecedente e prossima al 18/6/92.

Il Ventriglia, in ordine all'episodio della sponsorizzazione della "Polisportiva Partenope", precisava preliminarmente, che in precedenza il Banco di Napoli, e per esso lo stesso Ventriglia, aveva declinato una prima richiesta di contributo/sponsorizzazione di 500 milioni (su un budget previsto di 800 milioni) poiché, su parere dell'ufficio preposto, la richiesta era stata ritenuta eccessiva e priva di sufficiente "ritorno di immagine" per il Banco. Erano seguiti, quindi, una serie di interventi dell'On. Pomicino, Presidente della Polisportiva, il quale, con telefonate ed incontri personali (anche presso l'albergo ove il Ventriglia alloggiava), continuava a sollecitare il contributo.

Le richieste venivano avanzate con il "piglio caratteriale tipico" dell'On. Pomicino, il quale all'epoca era Ministro del Bilancio e rivestiva una posizione istituzionale di riferimento per l'Istituto di Credito in quanto era componente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, dal quale organismo il Ventriglia, quale Direttore Generale del Banco di Napoli, ripeteva la nomina originaria e dal quale avrebbe potuto essere revocato dall'incarico. I timori del Ventriglia traevano fondamento dal fatto che l'On. Pomicino aveva accompagnato le sue

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

richieste con la minaccia, in caso di rifiuto, di trascinare lo stesso Ventriglia ed il Banco di Napoli in una polemica pubblica che, se scatenata, avrebbe sortito effetti fortemente negativi sia sulla persona del Ventriglia - che poteva essere allontanato o costretto a dimettersi dopo uno scontro col Ministro del Bilancio - sia sull'immagine dell'Istituto - che veniva rappresentato come un'istituzione meridionale che deludeva le aspettative degli sportivi napoletani - sia, infine, sul patrimonio dello stesso, esposto alle inevitabili pressioni dopo la crisi al vertice. D'altro lato, in tutte le occasioni in cui avanzava le sue richieste, l'On. Pomicino non mancava mai di ricordare di essere il Ministro del Bilancio, circostanza questa "preoccupante" per il Ventriglia. "Senza le richieste dell'On. Pomicino" - continua testualmente il Ventriglia nel corso dell'interrogatorio - "reiterate con le modalità descritte, io non avrei proposto la sponsorizzazione di 300 milioni; ritenevo, per la verità, che dopo aver dato 50 milioni all'anno dal 1989, il nostro contributo alla Polisportiva si fosse esaurito con il relativo ritorno di immagine".

Appare opportuno a questo punto precisare che, per la sponsorizzazione poi deliberata, non vi era stata alcuna istruttoria onde accertare la congruità della somma in relazione al presumibile "ritorno di immagine", a differenza di quanto avvenuto in un primo momento (all'atto del diniego) e di quanto costituiva prassi dell'ufficio.

Alla stregua delle dichiarazioni del Ventriglia, la Procura Circondariale trasmetteva in data 25/6/93 gli atti al PM presso il Tribunale ipotizzando nei confronti del Pomicino il più grave reato di concussione ai danni del Ventriglia, il quale da indagato diveniva parte offesa. Per quest'ultimo la Procura Circondariale non disponeva l'archiviazione in quanto ciò avrebbe comportato una cognizione in ordine ad un reato di competenza superiore, cognizione che non sarebbe consentita neppure "incidenter tantum" per dichiarare la propria incompetenza.

L'Ufficio del PM, in data 7/7/93, per meglio chiarire la vicenda processuale, procedeva ad un ulteriore interrogatorio del Ventriglia. Lo stesso dichiarava: "La delibera del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli risale al 6/7/92. E' vero che all'epoca il Pomicino non rivestiva più incarichi governativi, ma ciò solo da pochi giorni, per cui sussistevano ancora ragioni di preoccupazione, soprattutto con riferimento alla minacciata polemica pubblica. A conferma della rilevante posizione pubblica che il Pomicino aveva all'epoca, faccio presente che al matrimonio della figlia - avvenuto il 2/7/92 - erano presenti le più importanti cariche dello Stato,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

industriali, banchieri, e gli stessi Presidenti della Repubblica - quello cessato e quello attuale -".

In data 15/7/93 veniva sentito dal Pm presso il Tribunale Salerno Amedeo, Consigliere Delegato dell'Associazione Polisportiva Partenope. Con riferimento, in particolare, alla vicenda del finanziamento da parte del Banco di Napoli, questi dichiarava che, venuto a conoscenza da parte dello stesso Pomicino della sua intenzione di organizzare la coppa del mondo universitaria di rugby, egli aveva espresso parere sfavorevole in quanto riteneva più utile attivarsi per iniziative sportive a livello locale. Dell'organizzazione del campionato di rugby, però il Salerno non seppe più nulla fino al luglio 1992, allorché giunse presso la sede della Polisportiva una nota del Banco di Napoli con la quale si comunicava l'avvenuta adozione di una delibera che assegnava un contributo di 357 milioni per finanziare la suddetta iniziativa. Il Gelormini Alessandro, responsabile del settore rugby della Polisportiva, contattato da questi, lo rassicurava che la gestione dell'intera faccenda sarebbe stata affidata ad un Comitato organizzatore locale debitamente formato, organismo al quale venne girato il contributo di lire 357 milioni con assegno emesso dal Salerno in data 28/7/92. Circa la composizione del C.O.L. il Salerno dichiarava che la carica di Presidente era ricoperta dal suddetto Gelormini, "persona di fiducia del Pomicino in quanto portavoce nell'ambito della Polisportiva della volontà del Pomicino".

In data 27/7/93 il PM chiedeva alla Camera dei Deputati autorizzazione a procedere in quanto all'epoca il Pomicino era deputato non ravvisando nei fatti reati di natura ministeriale di competenza di questo Collegio. La Camera dei Deputati non decideva su tale richiesta poiché nelle more si era modificata la normativa in ordine alle immunità dei parlamentari.

In data 24/7/93 il PM chiedeva al Gip l'archiviazione per il Ventriglia. Il Gip in data 18/3/94 rigettava la richiesta, fissando all'uopo Camera di Consiglio per la deliberazione, non ravvisando nei fatti il reato di concussione commessa dal Pomicino, alla luce delle dichiarazioni rese al PM dai testi Spina Giovanni e Cerritelli Giuseppe nonché dalle stesse dichiarazioni del Ventriglia, dalle quali poteva risultare la mancanza di costrizione da parte dell'On. Pomicino per ottenere la dazione di denaro.

In effetti, Spina Giovanni, Condirettore Centrale del Banco di Napoli, con funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, sentito a sommarie informazioni in data 21/6/93 dal PM presso la procura Circondariale ha

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dichiarato: ".....Per quanto riguarda la delibera di concessione della somma di lire 300 milioni alla Polisportiva Partenope, ricordo che in proposito non ci furono osservazioni da parte dei consiglieri di amministrazione. Ricordo altresì che la seduta fu assorbita prevalentemente dal tema della fusione tra il Banco di Napoli e l'Isveimer. La disposizione di integrare per l'importo di lire 300 milioni il capitolo 15.38 del budget '92 relativo alle sponsorizzazioni, si rese necessaria o perché era stata già esaurita la somma complessivamente destinata alle sponsorizzazioni o perché era stata già impegnata per spese dei mesi successivi. In sostanza in tal modo veniva elevato il tetto delle somme complessivamente previste per le sponsorizzazioni...".

Di analogo tenore le dichiarazioni rese sempre il 21/6/93 agli stessi giudici da Cerritelli Giuseppe, componente del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli nella qualità di vice Direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia. Infatti, lo stesso dichiarava: ".....la delibera (nella questione in oggetto) è stata approvata all'unanimità e senza alcuna discussione....".

Per il decesso del Gip, dott. Costagliola, il fascicolo venne assegnato ad altro Gip, il quale trasmise gli atti alla Procura Circondariale perché il reato per cui si chiedeva l'archiviazione rientrava nella coerenza pretorile.

In data 31/3/95 il PM presso la Procura Circondariale ritrasmetteva gli atti alla Procura presso il Tribunale dichiarandosi incompetente a decidere in ordine alla archiviazione della posizione del Ventriglia in quanto per poter procedere alla stessa occorreva prendere cognizione, sia pure "incidenter tantum", di un reato di competenza superiore, ipotesi non prevista dal nostro ordinamento.

In data 1/6/95 il PM della Procura presso il Tribunale investiva questo Collegio ai sensi della legge costituzionale 1/89.

Orbene, non vi può essere nessun dubbio sulla ministerialità del reato: all'epoca dei fatti (richiesta di sponsorizzazioni, incontri con il Ventriglia etc) il Pomicino era Ministro del Bilancio.

Come è noto la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto, contrariamente all'orientamento della precedente giurisprudenza, che ai fini della natura ministeriale di un reato non occorre un atto o provvedimento tipico del Ministro, ma basta qualsiasi comportamento purché posto in essere nell'esercizio di tali funzioni.

Dagli atti processuali deriva che, dopo il primo diniego da parte del Pomicino, lo stesso ha fatto sempre riferimento, per ottenere il contributo, alla propria qualità di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministro del Bilancio.

Feraltro e' irrilevante la circostanza che, quando il contributo venne materialmente deliberato, il 6/7/92, il Pomicino da pochi giorni non era piu' Ministro (il Pomicino ha rivestito la carica di Ministro del Bilancio e della programmazione Economica - Governo Andreotti - dal 13/4/91 al 27/6/92) posto che il Ventriglia si era deciso a dare il contributo solo dopo "le pressioni" del Pomicino, fatte quando lo stesso rivestiva la predetta carica.

La Polisportiva Partenope, all'epoca dei fatti, costituiva, come detto, un'articolazione politico-organizzativo dell'on. Pomicino e percio' soggetta ai divieti di cui all'art. 7 L. 195/74, richiamati dall'art. 4 L. 659/81 per i Parlamentari. Le indagini della Digos della Questura di Napoli hanno messo in evidenza la funzione elettorale delle iniziative sportive promosse dalla Polisportiva ( cfr nota della Digos del 27/5/93). Va anche ribadito come lo stesso Pomicino, nel corso della trasmissione televisiva, condotta dal Ferrara, alla domanda del giornalista in ordine ai costi della politica, ebbe a riferire del sostegno ricevuto per la sua attivita' politica attraverso, tra gli altri la rivista Itinerario e la Polisportiva partenope (agli atti vi e' la video-cassetta di tale trasmissione): quindi, e' lo stesso Pomicino ad assumersi "la proprieta' della Partenope", associazione della quale e' stato Presidente e Rappresentante legale dal gennaio 1989 sino al giugno 1993, data in cui e' diventato Presidente l'on. Bellocchio. Che il Pomicino trattasse la Polisportiva come cosa propria e' dimostrato del resto dal fatto che lo stesso non esitava ad inserire nei posti di responsabilita' uomini di sua fiducia, quali Gelormini Alessandro, considerato dal Salerno (Consigliere Delegato della Polisportiva) come "il portavoce, nell'ambito della Polisportiva, della volonta' del Pomicino" (cfr dichiarazioni rese dal Salerno al PM).

Pertanto, ricorrono tutti i presupposti per la sussistenza della fattispecie del reato di cui al capo a) ascritto sia al Pomicino che allo stesso Ventriglia.

Inoltre si rileva che, allo stato, benché sembrerebbe emerso che l'intero ammontare di f. 357 milioni della sponsorizzazione sia stato destinato ai campionati mondiali di rugby, non risulta che tale somma fu effettivamente indirizzata a tale scopo; per contro per sua stessa pubblica ammissione televisiva, il Pomicino ammise che detta societa' era di sua pertinenza e che con gli introiti destinati alla stessa finanziava la propria campagna elettorale e che comunque dalla attivita' di sponsorizzazione della attivita' sportiva ricavava dei sostegni diretti per il suo partito e la sua persona, ricavandone quindi un immediato ritorno di immagine in sede

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di propaganda elettorale.

Quanto al reato di cui al capo b), ascritto al solo Pomicino, si osserva che, come già riferito nella parte descrittiva, inizialmente i FF.MM. avevano ipotizzato il reato di concussione a carico del solo Pomicino.

Orbene, non può non condividersi la tesi del Gip, il quale rigetto' la richiesta di archiviazione per il Ventriglia, persona nelle more deceduta.

Infatti, dall'esame delle dichiarazioni dello Spina e del Cerritelli risulta che il Ventriglia non prospetto' le minacce al Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli, quale organo competente per decidere del contributo, tant'è che la delibera venne approvata all'unanimità senza discussione, nonostante che per l'approvazione di essa occorresse aumentare il capitolo di spesa per il 1992, cosa venne regolarmente realizzata.

Il decesso del Ventriglia, rende impossibile riscontrare da parte di questo Collegio, l'esistenza del reato di concussione. È evidente, però, che pressioni da parte del Pomicino sono state comunque provenute al Ventriglia, posto che lo stesso in un primo momento aveva espresso parere negativo per il contributo e solo in un secondo momento aveva acconsentito, riducendo la richiesta da 500 milioni a trecento milioni. Ma non è possibile stabilire se le pressioni del Pomicino potessero essere considerate alla stregua di una vera e propria "costrizione".

È del pari evidente che le pressioni esercitate dal Pomicino, seppure non configuranti una "costrizione", in tal senso, si presentano in ogni caso come un abuso della qualità di Ministro del Bilancio. Difatti, nella predetta qualità, il Pomicino era componente del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, da cui dipendeva la nomina ricoperta dal Ventriglia.

Inoltre, ha affermato il Ventriglia: "In particolare era intervenuta da poco la legge Carli-Amato, a seguito della quale il Banco si era trasformato in s.p.a. e lo Stato aveva assunto l'obbligo di sottoscrivere aumenti di capitale per oltre 800 miliardi da versare in cinque anni. Il Ministro del Bilancio, in sede di formazione della legge finanziaria, aveva il potere di rimandare una o più rate di detti versamenti".

Quindi, il Ventriglia si induce a proporre al Consiglio di amministrazione il contributo richiesto dal Pomicino, proprio in considerazione della qualità di Ministro rivestita dallo stesso, dal quale poteva temere delle ritorsioni qualora il Banco non avesse concesso il contributo.

Occorre precisare che le specifiche pressioni prospettate

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal Ventriglia, allo stato, non possono mutare la qualificazione giuridica del reato ipotizzato (323 cp), indipendentemente dall'esito di eventuali ulteriori indagini, poiché risulta pacifico che per effettuare l'erogazione il Banco di Napoli ha dovuto deliberare un aumento del capitolo di spesa destinato alle sponsorizzazioni e che il Consiglio di Amministrazione, che lo ha approvato all'unanimità, non è stato messo ai correnti, come riferito dai due componenti, di alcuna intimidazione da parte del Pomicino, ma solo della decisione del Ventriglia della opportunità di accedere alla richiesta prospettata dal Pomicino nella misura ridotta di soli 300 milioni, rispetto ai 500 inizialmente richiesti.

È di tutta evidenza, pertanto che la rimessione degli atti a questo Collegio da parte del PM, ai sensi dell'art. 6 L. 1/89, radichi la competenza di questo Tribunale qualora gli atti trasmessi, come nel caso di specie, concernano i reati di cui all'art. 96 della Costituzione.

Invero la Suprema Corte, con sentenza in data 20-7-94 ha affermato che la categoria dei reati ministeriali non deve intendersi in senso restrittivo, bensì in essa vanno ricondotti, oltre gli atti tipici e formali con cui si esprime l'attività del Ministro, anche tutte quelle condotte "che siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto". Rileva pertanto esclusivamente il rapporto oggettivo e strumentale tra la condotta e l'esercizio delle funzioni di Ministro, inteso quest'ultimo, non solo come organo di governo, ma anche come organo amministrativo e come tale destinatario, come ogni Pubblico Ufficiale, di quei doveri di imparzialità, correttezza, fedeltà ed onestà che dovrebbero caratterizzare la Pubblica Amministrazione.

Quanto alla sussistenza delle condizioni per la richiesta dell'autorizzazione a procedere, si rileva che l'intera vicenda è già stata esaurientemente istruita dai PP.MM; quelle risultanze, benché compiute da organi inquirenti incompetenti, allo stato, appaiono pienamente utilizzabili e funzionali ai sensi dell'art. 54 cpp, per l'accertamento della sussistenza di quel "fumus" circa la configurazione di reati ministeriali, propedeutica alla richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento delle effettive indagini, che potranno poi eventualmente essere effettuate solo nel caso di esito positivo della richiesta.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va da se' pertanto la necessita' della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Pomicino per le vicende strettamente inerenti ai comportamenti illeciti tenuti in concomitanza con le funzioni ministeriali; Infatti dagli atti processuali emerge con evidenza che le condotte contestate al Pomicino non sono certamente state poste in essere per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo, bensì egli ha agito per fini e tornaconti esclusivamente personali e pertanto non coincidenti con quelli istituzionalmente inerenti alle cariche da lui ricoperte: si specifica in tal senso che il Pomicino ha rivestito dal 13 aprile 1991 sino al 27 giugno 1992 (Governo Andreotti) la carica di Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica. Orbene, sulla scorta degli accertamenti anche documentali già in atti, ritiene questo Collegio che debbano svolgersi ulteriori indagini, previa richiesta di autorizzazione a procedere al competente Senato della Repubblica, stante la posizione del Pomicino di Ministro, all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

si richiede l'autorizzazione a procedere al Senato della Repubblica nei confronti di:

Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3-9-39 e ivi res.

per i seguenti reati:

a) del delitto p e p dagli artt. 7 e 4 L n 195/74 n . 659/81 per avere Ventriglia Ferdinando, in qualita' di Direttore generale ed Amministratore delegato del Banco di Napoli s.p.a., societa' con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20%, in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 7 L 195/74 e richiamati dall'art. 4 L. 659/81, proponendo al Consiglio di Amministrazione del predetto istituto di credito l'erogazione della somma di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lire trecento milioni in favore dell'associazione denominata "Polisportiva Partenope", corrispondeva e faceva corrispondere un contributo alla predetta associazione costituente, di fatto, un'articolazione politico-organizzativa dell'on. Paolo Cirino Pomicino, parlamentare eletto nelle liste della D.C..


In Napoli in epoche antecedente e prossime al 18-6-92

b) del delitto p. e p. dagli artt. 323 c 2 e 61 n 2 cp per avere, nella sua qualita' di Ministro del Bilancio, al fine di ottenere per se' un vantaggio patrimoniale costituito dall'erogazione di cui al capo a) e, dunque, al fine di realizzare il reato di cui al capo a), abusava del suo Ufficio, facendo pressioni nei confronti di Ferdinando Ventriglia, Direttore generale e Amministratore delegato del Banco di Napoli s.p.a., in un momento in cui il Banco stesso era particolarmente interessato a mantenere buoni rapporti con il Ministero di cui il Pomicino era titolare.

In Napoli, in epoca antecedente e prossima al 18-6-92

**Il Collegio**

(P.to Il Presidente dott. Marco Occhiofino

P.to I Giudici dott. 

P.to dott. Francesco Bellecchia )  